

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2013, n. 9-5315

LL.RR. 69/1978 e 19/2009. Attività estrattiva entro le Aree protette afferenti il fiume Po e nelle Aree contigue della Fascia fluviale del Po - Tratto torinese, tratto vercellese - alessandrino e tratto cuneese. Applicazione delle "Norme di Attuazione del Piano d'Area". Modifica dell'art. 5 della convenzione quadro prevista dal Piano d'Area ed approvata con DGR n. 61 - 17087 del 3 marzo 1997.

A relazione degli Assessori Casoni, Ravello:

Vista la l.r. 69/1978 "Coltivazione di cave e torbiere" e la l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

viste le Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" approvato dal Consiglio regionale in data 8 marzo 1995 con deliberazione DCR n. 982-4328 che disciplinano l'attività estrattiva attuabile all'interno dell'area protetta ed in particolare all'art. 3.10 definiscono criteri e limitazioni per il suo svolgimento e all'art. 4.1 gli strumenti attuativi in base ai quali tale attività può svolgersi.

Considerato che ai sensi del comma 12 dell'art. 26 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 il suddetto Piano d'Area esplica tutti i suoi effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia;

preso atto che il citato art. 3.10 del suddetto Piano d'Area prevede che gli interventi estrattivi nell'Area Protetta "*...devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di gestione ovvero con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla l.r. 69/78, previo parere dell'Ente di gestione, ed in esse dovranno essere previste, nel dettaglio, le modalità di attuazione del prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti*";

preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 61 - 17087 del 3 marzo 1997 aveva predisposto uno schema di convenzione quadro, al fine di regolare uniformemente gli interventi estrattivi, alla quale si sono conformati tutti gli interventi sinora autorizzati;

preso atto che in merito alla durata dei progetti la suddetta convenzione, al fine di assicurare una tempestiva riqualificazione ambientale delle aree oggetto di lavori di coltivazione mineraria, aveva previsto la seguente limitazione temporale: "*art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potrà essere rilasciato, una sola volta, ulteriore rinnovo per il completamento del progetto per un periodo non superiore a due anni purché la richiesta non riguardi oltre il 20% del progetto complessivo approvato. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo. La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e Comune (PdA) oppure Comune (PTO)*";

preso pertanto atto che, in attuazione della limitazione sopra riportata, alla scadenza della previsione di durata temporale dei progetti, l'autorizzazione, verificata la sussistenza degli ulteriori presupposti sopraccitati, può nel rispetto della convenzione, essere rinnovata una sola volta e per un periodo non superiore a due anni.

Considerato che in relazione al perdurare della situazione di crisi economica che colpisce tutti i settori produttivi, compreso il settore edilizio e quello estrattivo di produzione di materie prime, nelle Aree protette afferenti il fiume Po e nelle Aree contigue della Fascia fluviale del Po - tratto torinese, della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino e in quella della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese, si stanno determinando generalizzati ritardi nella realizzazione ed ultimazione dei progetti ed alcune attività hanno già usufruito del rinnovo di ventiquattro mesi sopra citato e conseguentemente, per tali casi, l'Amministrazione regionale non può consentire ulteriori rinnovi;

considerato che è comune interesse delle Pubbliche amministrazioni coinvolte (Amministrazione regionale, Comuni ed Enti gestori delle Aree Protette) e delle Imprese operanti, che le attività estrattive in atto, comunque sempre finalizzate alla riqualificazione ambientale, alla costituzione di aree di interesse naturalistico o alla rinaturazione, siano ultimate conformemente alle previsioni progettuali condivise ed autorizzate;

considerato inoltre che i mancati rinnovi delle autorizzazioni hanno già determinato e determineranno interruzioni di attività produttive, aggravando pesantemente l'attuale situazione di crisi in cui si trovano ad operare le imprese, in quanto verrebbe a mancare la materia prima che rifornisce gli impianti di lavorazione del materiale estratto interrompendo alla fonte la filiera dei prodotti necessari per l'edilizia (sabbie e ghiaie per il confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi).

Valutato che in relazione a quanto sopra espresso diventa indispensabile modificare l'articolo della convenzione che limita a ventiquattro mesi la possibilità di rinnovo delle autorizzazioni oltre i termini previsionali individuati nella progettazione permettendo complessivamente il rinnovo per un periodo di cinque anni ed eliminando la condizione che la richiesta non riguardi oltre il 20% del progetto complessivo approvato.

Ritenuto pertanto congruo che il suddetto art. 5 venga così modificato: *“art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo. La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e Comune”*.

Ritenuto infine necessario non interferire con le convenzioni che gli esercenti le attività estrattive hanno stipulato con i Comuni, in attuazione dell'applicazione degli strumenti esecutivi previsti dall'art. 4.1. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area (Piani Esecutivi Convenzionati) la modifica di cui sopra non dovrà essere applicata alle convenzioni relative agli interventi interni alle schede progettuali e agli schemi grafici di cui al comma 5 dell'art. 4.1 delle suddette Norme di attuazione.

La Giunta regionale;

viste le l.l.r.r. 69/1978 e 19/2009;

visto il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" approvato dal Consiglio regionale n. 982-4328 del 8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 - 17401 del 30 maggio 2002 attualmente vigente ai sensi del comma 12 dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19;

preso atto di quanto sopra espresso, accogliendo le proposte dei Relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. Di approvare la seguente modifica dell'art. 5 della convenzione quadro allegata alla DGR n. 61 - 17087 del 3 marzo 1997, secondo il seguente testo:
art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo. La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e Comune.
2. La modifica di cui sopra non si applica alle convenzioni relative agli interventi interni alle schede progettuali e agli schemi grafici di cui al comma 5 dell'art 4.1 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area citato in premessa.
3. La modifica di cui alla presente deliberazione trova applicazione anche per i progetti in corso di attuazione, nel caso di istanze di rinnovo ai sensi della l.r. 69/1978, attraverso la sottoscrizione di nuova convenzione.
4. La presente deliberazione sarà inviata all'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, all'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese e all'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, a tutti i Comuni interessati da attività estrattiva compresa all'interno di Aree protette affidate alla gestione dei suddetti Enti o compresa entro aree contigue e zone naturali di salvaguardia afferenti e a tutti gli esercenti le attività estrattive interessate.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)